

ne saranno per Turno Crispettivamente destinati nelli sei Sestieri di questa Città, perchè debbano pontualmente eseguire il loro obbligo di ripesare le Carni a norma delle Leggi, e ritrovando che il Venditore avesse ingannato alcuno o nel peso, o nel prezzo, debbano far immediate la Riferta alla detta Deputazione, perchè rilevata la colpa nei modi dalle Leggi in tal materia prescritti, sia levata la pena, ed eseguito contro il Reo, in tutto, e per tutto, come fu dichiarato negli antecedenti Capitoli, qual pena sia data indiminutamente all' Ufficiale di Vigilanza, che avesse fatta la Riferta, nè possa sotto qualunque pretesto esser rimessa.

XXI. Sarà in oltre libero a chi si sia il proceder per via di Denunzia alla detta Deputazione alle Carni sopra tali arbitri, quale verificata la colpa, il Denunziante conseguirà in premio la pena tutta, che sarà levata contro il scoperto Reo.

XXII. Anche il Processo d'Inquisizione sarà formato, e tenuto sempre aperto da essa Deputazione, per venir in cognizione per tal via della Contraffazione, e ciò tanto contro li Venditori tutti, come contro li Ufficiali, ed altri Ministri della Deputazione suddetta, ed a senso delle Leggi, in tutti li casi, de' quali, mediante Riferte, Inquisizioni, e Ricorsi, o con qualsivoglia altro mezzo, esse Contraffazioni venissero a notizia